

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 9/EL
protocollo n. 14208/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 5 aprile 2011

oggetto: Elezioni amministrative 2011. Propaganda elettorale.

In vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 15 e 16 maggio, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale.

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile*
2. *Propaganda mediante affissioni e adempimenti dei comuni in ordine all'assegnazione degli spazi*
3. *Divieto di altre forme di propaganda a carattere fisso; propaganda "mobile"*
4. *Divieto di forme di lancio o getto di volantini*
5. *Riunioni di propaganda elettorale*
6. *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio*
7. *Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale"*
8. *Sanzioni*
9. *Pubblicità delle spese elettorali*
10. *Limitazioni alle spese per la campagna elettorale*
11. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti ed agevolazioni postali e fiscali*

1. – RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE UTILE

Nell'ambito della propaganda elettorale assumono particolare rilievo la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, finalizzate entrambe a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro e a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari. In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge 212/1956 prevede che **l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale limitazione si applica a partire **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni**, e quindi **da venerdì 15 aprile 2010**. A partire dalla medesima data **è inoltre vietata la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva.**

Occorre ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 della legge 81/1993, *"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,*

televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile**". La violazione di tale prescrizione è punita ai sensi del successivo comma 5 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 25.822,00.

Può risultare utile fare riferimento alla **circolare del Ministero dell'interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V**, avente ad oggetto: *"Disciplina della propaganda elettorale"* e al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005**, recante *"Misure in materia di propaganda elettorale"*. In quest'ultimo vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

La circolare ed il Provvedimento citati, nonché ulteriore documentazione utile, sono scaricabili nella sezione Elezioni del sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2011/doc_amm_2011_d/index.html

Per la soluzione di questioni specifiche potranno inoltre essere consultate le "Domande frequenti", allo stesso indirizzo sopra indicato.

Si ricorda, inoltre, che l'adozione della legge 13 ottobre 2010, n.175 introduce disposizioni concernenti il divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

2. – PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI E ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 1, commi 1 e 2, della legge 212/1956).

Come sopra ricordato, a partire del 30° giorno antecedente la votazione, l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale.

In particolare, spetta alla **Giunta comunale**, tra il 33° e il 31° giorno precedente le elezioni (e cioè **da martedì 12 aprile sino a giovedì 14 aprile**), **stabilire gli spazi** da destinare all'affissione, con i seguenti criteri:

- **propaganda "diretta"** - non oltre il **secondo giorno dalla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse alle elezioni comunali e delle candidature uninominali ammesse per le elezioni provinciali** (articolo 5 della legge 212/1956), la Giunta dovrà provvedere a **ripartire ed assegnare gli spazi** tra le liste e i candidati dei collegi uninominali che partecipano alla competizione, secondo l'ordine indicato nelle rispettive comunicazioni;

- **propaganda "indiretta"** - la Giunta dovrà provvedere alla medesima ripartizione tra i soggetti che, pur non partecipando direttamente alle elezioni (trattasi dei c.d. "fiancheggiatori"), ne abbiano **fatta espressa richiesta entro il 34°giorno** (entro lunedì **11 aprile**) antecedente il giorno delle votazioni (articolo 3, comma 1, e articolo 4 della legge 212/1956).

Pertanto, i comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste e ai candidati dei collegi uninominali senza che intervenga un'apposita domanda da parte dei partiti o gruppi che li presentano, mentre la domanda si rende necessaria da parte dei c.d. "fiancheggiatori".

Si riporta quanto indicato dal Ministero dell'interno con propria circolare n.9/2011 **in relazione alle istanze dei c.d. "fiancheggiatori"** *"le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa"*.

Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini sopra citati, al fine di garantire nei tempi più celeri possibile l'utilizzo degli spazi da parte degli aventi diritto.

Pertanto, dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;

b) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;

c) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

3. – DIVIETO DI ALTRE FORME DI PROPAGANDA A CARATTERE FISSO; PROPAGANDA "MOBILE"

L'articolo 6 della legge 212/1956, prescrive il divieto – a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 15 aprile 2010** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne dei partiti. Si ritiene siano escluse, in applicazione analogica di quanto previsto dall'articolo 74, comma 1, dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, anche le **insegne dei c.d. "comitati elettorali"**. In tale ipotesi, le insegne devono comunque limitarsi ad indicare a quale lista, gruppo o candidato fa riferimento la sede del comitato elettorale. Considerato inoltre che i "comitati elettorali" sono normalmente contraddistinti da un manifesto/striscione e non da un'insegna in senso proprio, al fine di non incorrere nel divieto di forme di propaganda a carattere fisso, si invitano le liste, i gruppi e i candidati a limitarsi ad indicare il nome della lista, del gruppo o del candidato ed un eventuale slogan. Vanno infatti evitate foto e frasi di vero e proprio invito al voto che sono da considerarsi riservate ai manifesti di propaganda elettorale, da affiggersi negli appositi spazi a ciò destinati.

Lo stesso articolo 6 della legge 212/1956 vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei **c.d. gazebo**, si ricorda che il Ministero dell'interno-Direzione centrale dei Servizi elettorali, con propri pareri nn. 41 e 48/2006, ha ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, i gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Inoltre, con particolare riferimento alla possibilità di **far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo**, interpretando la ratio dell'articolo 6 della legge 212/1956, il Ministero dell'interno ha ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

4. – DIVIETO DI FORME DI LANCIO O GETTO DI VOLANTINI

Il medesimo articolo 6 della legge 212/1956 vieta inoltre – sempre dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero **da venerdì 15 aprile** – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.**

5. – RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), per le quali cioè non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. – CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LE RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1° MAGGIO

In relazione alle festività del 25 aprile e 1° maggio si riporta quanto indicato dal Ministero dell'interno nella propria circolare n. 9/2011: *"(..) le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei lavoratori (1° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purché attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, purché non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale."*

7. – PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO DI VOTAZIONE – C.D. "SILENZIO ELETTORALE"

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 212/1956, è vietata l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale dal giorno antecedente a quello di votazione, e quindi **da sabato 14 maggio 2010.**

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite già dal 30° giorno antecedente il voto.

In questi giorni sono vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta e quindi, **a partire dalle ore 00.00 di sabato 14 maggio, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.**

È inoltre vietata ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

8. – SANZIONI

Si premette che le leggi 212/1956 e 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; sanzioni depenalizzate dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Per quanto concerne le singole fattispecie, considerate anche le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2007, si evidenzia quanto segue:

a) le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 212/1956, relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile, sono punite, come prevede il successivo comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;

b) le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 212/1956, relative alla sottrazione e distruzione di stampati o manifesti, all'impedimento della loro affissione o diffusione, alla lacerazione o alterazione degli stessi, sino a renderli illeggibili, ed ancora all'affissione da parte di chi non ha titolo, sono punite anch'esse con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;

c) la stessa sanzione si applica inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 212/1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizioni murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;

d) infine le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 212/1956, relative al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alla votazione, e all'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975, relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

A seguito delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007, con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I Comuni, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati – per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta, ovunque effettuata.

Le spese sostenute dal Comune per la defissione sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 15, comma 3, della legge 515/1993 come modificato dall'articolo 1, comma 178, lettera a), della legge 296/2006 – legge finanziaria 2007 –).

9. – PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale al comma 1 prevede:

“1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.”

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda della categoria di appartenenza dell'ente locale:

a) nei comuni con **popolazione inferiore a 10.000 abitanti** per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale **non è prevista alcuna pubblicità** delle spese elettorali;

b) nei comuni con popolazione **superiore a 10.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati**. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;

c) **nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti** la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un **bilancio preventivo di spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi**. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.

È inoltre **applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative** la norma di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificata dall'articolo 39-quaterdecies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone **l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a euro 50.000,00**. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da colui il quale ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. 17 ottobre 1994).

In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre infine operare un richiamo alla disciplina che prevede l'obbligo di **rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale limitatamente ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti, oltre che ai candidati eletti alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale** (combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4 e 5 e 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441).

Il citato articolo 2 legge della 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera

dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d'inadempienza.

10. – LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

In merito, va subito precisato che **per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei relativi consigli provinciali, non si applicano le limitazioni alle spese** per la campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, né quelle previste dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 per la campagna elettorale per le elezioni regionali.

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 515/1993, all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali **non si applicano:**

a) i limiti alle spese elettorali dei candidati e **l'obbligo di individuare un mandatario** responsabile della raccolta dei fondi a favore dei candidati stessi (articolo 7 legge 515/1993);

b) **i limiti alle spese elettorali** dei partiti e movimenti, liste o gruppi di candidati (articolo 10 legge 515/1993);

c) le norme in materia di obbligo da parte dei partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati di presentazione del consuntivo soggetto al controllo di un apposito collegio della Corte dei conti, relativo alle spese per la campagna elettorale (articolo 12 legge 515/1993);

d) le norme in materia di controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio regionale di garanzia (articolo 13 legge 515/1993).

In conclusione, pertanto, **i candidati alle prossime elezioni provinciali e comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa** per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.

11. – DISPONIBILITÀ DEI LOCALI COMUNALI PER PARTITI E MOVIMENTI ED AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 515/1993 recante la *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*, applicabile anche alle elezioni amministrative in virtù del successivo articolo 20, i comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Inoltre, in applicazione degli articoli 17, 18 e 20 della medesima legge 515/1993, nei trenta giorni che precedono il voto, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito delle Poste, possono essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si ricorda inoltre che nei 90 giorni antecedenti il voto è riconosciuta l'aliquota IVA agevolata del 4% per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio elettorale

dott.ssa Annamaria Pecile



Lista d'inoltro:

A:

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei comuni interessati;
Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste;
Partiti della Regione.

e, p.c.

Presidenza della Regione – Ufficio stampa
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
Co.re.com FVG